



# COMUNE DI GOLFO ARANCI

PROVINCIA DI SASSARI

Via Libertà, 74 - CAP 07020 – PEC: protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it  
Tel. 0789.612900 - Fax 0789.612938

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

|                                                    |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verbale n. 27 del</b><br><b>Data 01.12.2023</b> | <b>OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100.</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno 2023, il giorno uno del mese di dicembre, l'organo di revisione economico ha espresso il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di C.C. n. 83 del 30.11.2023 avente ad oggetto: **“Art. 20, Dlgs 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Ricognizione periodica delle partecipazioni del Comune di Golfo Aranci al 31/12/2022”**

## **L'Organo di Revisione**

**Rilevato** che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, a partire dall'anno 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (articolo 26, comma 11).

**Preso atto** dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

**Considerato** che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (da 5.000 euro fino a 500.000 euro) per gli Enti locali inadempienti

i quali, anche se investiti del ruolo di “socio pubblico” con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.<sup>1</sup>

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Si ribadisce, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, tanto da allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono

<sup>1</sup> Secondo la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017), la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.

soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

**Dato atto che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 27.10.2017, l'Ente, in ottemperanza all'art. 24, del DLgs 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), ha adottato il documento di revisione straordinaria di razionalizzazione delle proprie società partecipate che costituiva aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 611 e 612 della Legge 190/2014;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 27.11.2017, l'Ente ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – ha adottato il documento di revisione straordinaria delle partecipazioni, prevedendo la messa in liquidazione società I&G Gallura S.p.A.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 28.12.2018, l'Ente, in ottemperanza all'art. 20, del DLgs 175/2016 ha adottato il documento di ricognizione ordinaria delle proprie società partecipate al 31/12/2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2020, l'Ente, in ottemperanza all'art. 20, del DLgs 175/2016 ha adottato il documento di ricognizione ordinaria delle proprie società partecipate al 31/12/2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28.02.2021, l'Ente, in ottemperanza all'art. 20, del DLgs 175/2016 ha adottato il documento di ricognizione ordinaria delle proprie società partecipate al 31/12/2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30.12.2021, l'Ente, in ottemperanza all'art. 20, del DLgs 175/2016 ha adottato il documento di ricognizione ordinaria delle proprie società partecipate al 31/12/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 29.12.2022, l'Ente, in ottemperanza all'art. 20, del DLgs 175/2016 ha adottato il documento di ricognizione ordinaria delle proprie società partecipate al 31/12/2021;

**Accertato** che, all'esito delle dismissioni intervenute ai sensi delle precedenti ricognizioni delle partecipazioni societarie il Comune di Golfo Aranci partecipa, attualmente, al capitale delle seguenti società:

- **I. & G. GALLURA SPA in liquidazione;**
- **ABBANO SPA;**
- **STL GALLURA COSTA SMERALDA SPA in liquidazione;**

**Visti** gli allegati alla proposta 93/2021:

- la scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni (all. 1);
- la scheda di rilevazione per la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni (all. 2);

**Rilevato** che, per ciascuna società, il documento riporta le risultanze della verifica circa la sussistenza dei presupposti per la razionalizzazione previsti dall'art. 20 del DLgs 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e le conseguenti azioni di razionalizzazione delle stesse;

**Atteso** che il Comune ha dichiarato di non ricevere informazioni ufficiali in relazione a STL GALLURA COSTA SMERALDA SPA in liquidazione;

**Rilevato** che per la società I. & G. GALLURA SPA in liquidazione, il documento riporta altresì le azioni poste in essere alla data odierna, finalizzate alla liquidazione della stessa (con la cancellazione della società dal registro delle imprese in data 29.05.2023);

**Visto** il contenuto del Documento, che prevede in particolare il mantenimento senza interventi della partecipazione in ABBANO SPA;

### **Visti**

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000

### **Esprime:**

parere ☒ **FAVOREVOLE**

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Golfo Aranci alla data del 31/12/2022.

### **Invita l'Ente a:**

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni
- **inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti** copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.

Il Revisore ricorda inoltre che, in base quanto riportato nell'avviso del MEF, "tutti i documenti approvati ai sensi dell'art. 20 del TUSP dovranno essere inviati alla *Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP* (istituita presso il Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 15 del TUSP) **esclusivamente** attraverso l'applicativo *Partecipazioni*, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP.

Analogamente allo scorso anno, attraverso l'applicativo *Partecipazioni* saranno acquisiti, contestualmente e in maniera integrata, anche i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni in società e in soggetti di forma non societaria e dei rappresentanti in organi di governo di società o enti, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014."

Copia del presente verbale è trasmesso al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Settore Finanziario, e rimane agli atti dell'Organo di Revisione.

L'organo di revisione economico finanziaria  
Dott. Alessandro Beccu